

Approvato con deliberazione n. 810 del 29.09.2011 e successiva modifica n. 878 del 19.10.2011

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE- PALERMO
Sede legale: Via Giacomo Cusmano, 24 – 90141 Palermo –

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO INERENTE CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER FORMULAZIONE DI GRADUATORIE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO.

1) TEMPO INDETERMINATO

1 A) PERSONALE DIRIGENZIALE

La normativa che disciplina la procedura concorsuale e la valutazione dei titoli del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale è il DPR del 10 Dicembre 1997 n. 483.

Ai sensi del DPR n. 483/97 i punti per la valutazione dei titoli sono 20, così ripartiti:

- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 4.

Titoli di carriera massimo punti 10:

I titoli di carriera debbono essere valutati con i criteri ed i punteggi previsti, per ogni singolo profilo professionale, dal citato DPR n. 483/97.

Per la valutazione dei titoli di carriera dovranno essere osservati anche i seguenti principi generali:

- 01) i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato e/o fino alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il servizio svolto;
- 02) i certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati a firma del legale rappresentante dell'Ente o dal Dirigente all'uopo delegato;
- 03) qualora nei certificati di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta la posizione funzionale, la disciplina o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato o se il servizio è stato prestato nella posizione di incaricato e/o a tempo indeterminato, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o a part-time: - il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile;
- 04) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, unica alternativa al certificato di stato di servizio, verranno accettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.

445/00, anche in ordine all'assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese. In particolare, detta dichiarazione deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d'inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso;

- 05) nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n° 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- 06) in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
- 07) i periodi di servizio omogeneo, prestati nella stessa posizione funzionale, sono cumulabili e in caso di servizi contemporanei sarà valutato quello più favorevole al candidato;
- 08) i periodi di servizi prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- 09) per i periodi di servizio non specificamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 Dicembre del primo anno al primo gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- 10) non saranno valutati i servizi prestati anteriormente al conseguimento della specializzazione ove prescritta;
- 11) per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di gg. 30 o frazione superiore a gg. 15, non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;
- 12) il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
- 13) il servizio prestato ai sensi dell'art. 15 septies del D.L.gs. n. 502/92 e s.m.i. presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
- 14) l'attività ambulatoriale interna (art. 21, punto 1, DPR n. 483/97) se prestata nella disciplina a concorso o equipollente o affine è valutata, con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie con orario a tempo definito, punti 1,00 per anno. Ai fini della valutazione i certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale ed in caso contrario non saranno valutati;
- 15) i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, documentati con la copia del foglio matricolare, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dalla vigente normativa concorsuale per i servizi presso pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso;

- 16) i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del DPR n. 761/79;
- 17) i servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza;
- 18) il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo d'impiego, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza, a condizione che la certificazione indichi chiaramente che la casa di cura è convenzionata o accreditata con il SSN e che il servizio è reso con rapporto di dipendenza;
- 19) per il servizio prestato all'estero si rimanda all'art. 23 del DPR n. 483/97;
- 20) il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate, purchè venga attestato nella certificazione l'iscrizione previdenziale ed il rapporto convenzionale con il SSN;
- 21) non saranno valutati nei titoli di carriera: attestati laudativi, l'attività professionale espletata presso strutture private non regolarmente convenzionate con enti pubblici, l'attività prestata a titolo di volontariato, né l'attività libero-professionale, a qualsiasi titolo;
- 22) non saranno valutati, altresì, gli incarichi svolti in dipendenza del servizio espletato quale compiti d'istituto;
- 23) gli arrotondamenti di punteggio al millesimo saranno effettuati per eccesso se le cifre decimali successive alla terza sono superiori a 500 e per difetto se tali cifre sono pari o inferiori a 500.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori e/o diversi criteri, purchè ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali secondo la normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Titoli accademici e di studio massimo punti 3:

I titoli accademici e di studio saranno valutati, con riferimento a ciascun profilo professionale, secondo le norme previste dal citato DPR n. 483/97.

In particolare, per il profilo professionale di Dirigente Medico si precisa:

- 01) la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione non è valutabile;
- 02) la specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione, giusta nota del Ministero della Salute, Prot. n. 0019300-P-del 08/04/2011. Al fine della valutazione il diploma di specializzazione e/o la dichiarazione sostitutiva di certificazione deve riportare la durata legale del corso e l'eventuale conformità alla normativa C.E.E. (D.Lgs. n° 257/91). In mancanza di detta attestazione non sarà attribuito alcun punteggio.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori e/o diversi criteri, purchè ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali secondo la normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Publicazioni e titoli scientifici massimo punti 3:

Saranno valutati con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, alla eventuale collaborazione di più autori.

Non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e/o autocertificate ai sensi del DPR n. 445/00.

Ai fini di una corretta valutazione, si terrà conto:

- a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altre categorie di punteggio;
- b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativi o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Si precisa che le pubblicazioni ed i titoli scientifici indicativamente potranno essere valutati come segue:

- pubblicazione di alta originalità, su riviste nazionali od internazionali, pertinente o attinente alla disciplina a concorso, di un solo autore punti 0,50;
- pubblicazione di alta originalità, su riviste nazionali od internazionali, pertinente o attinente alla disciplina a concorso, di più autori punti 0,25;
- pubblicazioni su riviste nazionali o locali pertinenti od attinenti alla disciplina a concorso, di un solo autore punti 0,25;
- pubblicazioni su riviste nazionali o locali pertinenti od attinenti alla disciplina a concorso, di più autori punti 0,10;
- titoli scientifici attinenti alla disciplina a concorso punti 0,10.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori e/o diversi criteri, purchè ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali secondo la normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Curriculum formativo e professionale massimo punti 4,00:

Al curriculum sarà attribuito un punteggio globale desunto attraverso l'esame delle attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione

funzionale da conferire, servizio di continuità assistenziale, attività libero-professionale nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici in conformità a quanto stabilito ai punti 1) 2) e 3) della lettera c) dell' art. 11 del DPR 483/97.

In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari, che abbiano finalità di formazione di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, che a titolo puramente indicativo potranno essere valutati come segue:

- 01) i titoli di partecipazione a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale nell'area funzionale a concorso saranno valutati solo se di durata di almeno tre giorni punti 0,005;
- 02) idoneità nazionale prevista dal pregresso ordinamento nella disciplina a concorso punti 1,00;
- 03) idoneità in concorsi pubblici nella posizione funzionale superiore a quella oggetto del concorso punti 0,50;
- 04) attività didattica presso scuole del SSN o di altri enti pubblici, punti 0,15 per anno di insegnamento;
- 05) borsa di studio attinente alla disciplina a concorso di durata di almeno tre mesi con valutazione finale punti 0,30 per anno;
- 06) non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi nella stessa posizione funzionale a concorso.

Per ogni altro titolo rientrante nel “ Curriculum formativo e professionale” non previsto dai suddetti criteri il relativo punteggio potrà essere attribuito con motivata relazione.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori e/o diversi criteri, purchè ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali secondo la normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

1 B) PERSONALE NON DIRIGENZIALE

La normativa che disciplina la procedura concorsuale e la valutazione dei titoli del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale è il DPR n. 220 del 27.03.2001.

- Personale appartenente ai profili dalla categoria “C” alla categoria “Ds”:

Ai sensi dell'art. 8 del citato DPR n. 220/01, i punti per la valutazione dei titoli sono 30.

Il punteggio di 30 punti per la valutazione dei titoli è così ripartito:

- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 10;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 5;
- curriculum formativo e professionale punti 5.

Titoli di carriera massimo punti 10:

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 11 lett. a), 20, 21 e 22 del DPR n. 220/01 nel seguente modo:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/01 e presso altre pubbliche amministrazioni:

- 1) servizio reso nel profilo professionale immediatamente superiore a concorso, o in qualifiche corrispondenti, punti 1,50 per anno;
- 2) servizio reso nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
- 3) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti rispetto a quella a concorso, punti 0,50 per anno;
- 4) servizio reso in profilo diverso e categoria immediatamente inferiore o in qualifiche corrispondenti a quella a concorso, punti 0,25 per anno.

Per la valutazione dei titoli di carriera dovranno essere osservati anche i seguenti principi generali:

- 01) i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato e/o fino alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il servizio svolto;
- 02) i certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati a firma del legale rappresentante dell'Ente o dal Dirigente all'uopo delegato;
- 03) qualora nei certificati di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta la posizione funzionale o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato o se il servizio è stato prestato nella posizione di incaricato e/o a tempo indeterminato, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o a part-time: - il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile;
- 04) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, unica alternativa al certificato di stato di servizio, verranno accettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all'assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese. In particolare, detta dichiarazione deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d'inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso;
- 05) nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n° 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- 06) in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
- 07) i periodi di servizio omogeneo, prestati nella stessa posizione funzionale, sono cumulabili e in caso di servizi contemporanei sarà valutato quello più favorevole al candidato;
- 08) i periodi di servizi prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- 09) per i periodi di servizio non specificamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 Dicembre del primo anno al primo gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- 10) non saranno valutati i servizi prestati anteriormente al conseguimento del titolo specifico richiesto per l'ammissione al concorso;
- 11) per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di gg. 30 o frazione

- superiore a gg. 15, non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;
- 12) il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
 - 13) i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, documentati con la copia del foglio matricolare, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dalla vigente normativa concorsuale per i servizi presso pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibile al profilo a concorso, ovvero punti 0,25 per anno per il servizio in profilo o mansioni diverse da quelli a concorso;
 - 14) i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del DPR n. 761/79;
 - 15) i servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza;
 - 16) il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo d'impiego, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza, a condizione che la certificazione indichi chiaramente che la casa di cura è convenzionata o accreditata con il SSN e che il servizio è reso con rapporto di dipendenza;
 - 17) per il servizio prestato all'estero si rimanda all'art. 22 del DPR n. 220/01;
 - 18) non saranno valutati nei titoli di carriera: attestati laudativi, l'attività professionale espletata presso strutture private non regolarmente convenzionate con enti pubblici; l'attività prestata a titolo di volontariato né l'attività libero-professionale, a qualsiasi titolo;
 - 19) non saranno valutati, altresì, gli incarichi svolti in dipendenza del servizio espletato quale compito d'istituto;
 - 20) gli arrotondamenti di punteggio al millesimo saranno effettuati per eccesso se le cifre decimali successive alla terza sono superiori a 500 e per difetto se tali cifre sono pari o inferiori a 500.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori e/o diversi criteri, purchè ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali secondo la normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Titoli accademici e di studio massimo punti 10:

- a) diploma di laurea, se pertinente al profilo professionale messo a concorso punti 3;
- b) per ogni altro diploma di istruzione secondaria di 2° grado attinente il profilo a concorso, punti 1,50;

- c) diplomi di specializzazione o perfezionamento attinenti al profilo professionale a concorso, punti 1,50,
d) diplomi di specializzazione in profilo diverso da quello a concorso, punti 0.25;
Non è valutabile il titolo fatto valere come requisito di ammissione.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori e/o diversi criteri, purchè ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali secondo la normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Publicazioni e titoli scientifici massimo punti 5:

Saranno valutati con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, alla eventuale collaborazione di più autori.

Non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e/o autocertificate ai sensi del DPR n. 445/00.

Ai fini di una corretta valutazione, si terrà conto:

- a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altre categorie di punteggio;
- b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativi o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Si precisa che le pubblicazioni ed i titoli scientifici indicativamente potranno essere valutati come segue:

- pubblicazione di alta originalità, su riviste nazionali od internazionali, pertinente o attinente alla disciplina a concorso, di un solo autore punti 0,50;
- pubblicazione di alta originalità, su riviste nazionali od internazionali, pertinente o attinente alla disciplina a concorso, di più autori punti 0,25;
- pubblicazioni su riviste nazionali o locali pertinenti od attinenti alla disciplina a concorso, di un solo autore punti 0,25;
- pubblicazioni su riviste nazionali o locali pertinenti od attinenti alla disciplina a concorso, di più autori punti 0,10;
- titoli scientifici attinenti alla disciplina a concorso punti 0,10.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori e/o diversi criteri, purchè ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali secondo la normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Curriculum formativo e professionale massimo punti 5:

Al curriculum sarà attribuito un punteggio globale desunto attraverso l'esame delle attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici in conformità a quanto stabilito al punto 4) dell' art. 11 del DPR 220/01.

In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari, che abbiano finalità di formazione di aggiornamento professionale, che a titolo indicativo potranno essere valutati come segue:

- 01) i titoli di partecipazione a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale nell'area funzionale a concorso saranno valutati solo se di durata di almeno tre giorni con esame finale punti 0,005;
- 02) idoneità in concorsi pubblici nella posizione funzionale superiore a quella oggetto del concorso punti 0,50;
- 03) attività didattica presso scuole del SSN o di altri enti pubblici, punti 0,15 per anno di insegnamento;
- 04) borsa di studio attinente alla disciplina a concorso di durata di almeno tre mesi con valutazione finale punti 0,30 per anno;
- 05) non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi nella stessa posizione funzionale a concorso.

Per ogni altro titolo rientrante nel “ Curriculum formativo e professionale” non previsto dai suddetti criteri il relativo punteggio potrà essere attribuito con motivata relazione.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori e/o diversi criteri, purchè ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali secondo la normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

- Personale appartenente ai profili dalla categoria “A” alla categoria “ Bs”-:

Ai sensi dell'art. 8 del citato DPR n. 220/01, i punti per la valutazione dei titoli sono 40.

Il punteggio di 40 punti per la valutazione dei titoli è così ripartito:

- titoli di carriera punti 15;
- titoli accademici e di studio punti 12;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 5;
- curriculum formativo e professionale punti 8.

Ai fini della valutazione dei titoli saranno applicati i criteri previsti dal DPR n. 220/01 e dal Decreto Presidenziale del 05/04/2005 pubblicato sulla GURS- Parte Prima- n. 18 del 29.04.2005.

Titoli di carriera massimo punti 15:

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 11 lett. a), 20, 21 e 22 del DPR n. 220/01 e quelle, per quanto compatibili, del Decreto Presidenziale del 05/04/2005, nel seguente modo:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/01 e presso altre pubbliche amministrazioni:

01) servizio reso nel profilo professionale immediatamente superiore a concorso, o in qualifiche corrispondenti, punti 2,40 per anno;

02) servizio reso nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno;

03) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti rispetto a quella a concorso, punti 0,60 per anno;

04) servizio reso in profilo diverso e categoria immediatamente inferiore o in qualifiche corrispondenti a quella a concorso, non valutabile;

Per la valutazione dei titoli di carriera dovranno essere osservati anche gli altri principi generali, non in contrasto con quelli sopracitati, fissati al superiore paragrafo 2B) relativo al personale non dirigenziale delle categorie da "C" a "Ds".

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori e/o diversi criteri, purchè ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali secondo la normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Titoli accademici e di studio massimo punti 12:

a) diploma di istruzione secondaria di 2° grado, punti 3;

b) diplomi di specializzazione o perfezionamento attinenti al profilo professionale a concorso, punti 1,50,

Non è valutabile il titolo fatto valere come requisito di ammissione.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori e/o diversi criteri, purchè ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali secondo la normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 5:

Saranno valutati con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, alla eventuale collaborazione di più autori.

Non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e/o autocertificate ai sensi del DPR n. 445/00.

Ai fini di una corretta valutazione, si terrà conto:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altre categorie di punteggio;

- b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativi o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Si precisa che le pubblicazioni ed i titoli scientifici indicativamente potranno essere valutati come segue:

- pubblicazione di alta originalità, su riviste nazionali od internazionali, pertinente o attinente alla disciplina a concorso, di un solo autore punti 0,25;
- pubblicazione di alta originalità, su riviste nazionali od internazionali, pertinente o attinente alla disciplina a concorso, di più autori punti 0,20;
- pubblicazioni su riviste nazionali o locali pertinenti od attinenti alla disciplina a concorso, di un solo autore punti 0,15;
- pubblicazioni su riviste nazionali o locali pertinenti od attinenti alla disciplina a concorso, di più autori punti 0,10;
- titoli scientifici attinenti alla disciplina a concorso punti 0,20.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori e/o diversi criteri, purchè ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali secondo la normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Curriculum formativo e professionale massimo punti 8:

Al curriculum sarà attribuito un punteggio globale desunto attraverso l'esame delle attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici in conformità a quanto stabilito al punto 4) dell' art. 11 del DPR 220/01.

In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari, che abbiano finalità di formazione di aggiornamento professionale, che a titolo indicativo potranno essere valutati come segue:

- 01) i titoli di partecipazione a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale nell'area funzionale a concorso saranno valutati solo se di durata di almeno tre giorni con esame finale punti 0,005;
- 02) corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per ciascun mese;
- 03) idoneità in concorsi pubblici nella posizione funzionale superiore a quella oggetto del concorso punti 0,50;
- 04) attività didattica presso scuole del SSN o di altri enti pubblici, punti 0,20 per anno di insegnamento;
- 05) borsa di studio attinente al profilo professionale a concorso di durata di almeno tre mesi con valutazione finale punti 0,50 per anno;
- 06) non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi nella stessa posizione funzionale a concorso.

Per ogni altro titolo rientrante nel “ Curriculum formativo e professionale” non previsto dai suddetti criteri il relativo punteggio potrà essere attribuito con motivata relazione.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori e/o diversi criteri, purchè ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali

secondo la normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

2) TEMPO DETERMINATO

2 A) Concorsi a tempo determinato per titoli e colloquio

Qualora per casi eccezionali il bando di concorso è indetto, per titoli e colloquio, le graduatorie per ciascun profilo professionale saranno formulate da apposite commissioni.

La graduatoria risultante dalla sommatoria dei punteggi del colloquio e di quelli conseguiti nella valutazione dei titoli, sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale.

Per la valutazione del colloquio si farà riferimento al punteggio previsto dalla normativa per la prova orale nei concorsi pubblici per titoli ed esami, mentre per la valutazione dei titoli saranno utilizzati i criteri indicati al superiore paragrafo “ 1) Tempo indeterminato”.

Le Commissioni saranno nominate su disposizione del Direttore Generale di norma con la seguente composizione:

Per il personale dirigenziale della Area Medica, Veterinaria e Sanitaria non Medica:

- dal Direttore Sanitario o un suo delegato Direttore di Struttura Complessa della disciplina a concorso od equipollente, in qualità di Presidente;
- da due Dirigenti della disciplina oggetto del concorso od equipollente, in qualità di componenti;
- da un funzionario amministrativo non inferiore alla categoria “D” con funzioni di Segretario;

Per il personale dirigenziale della Area Professionale, Tecnica e Amministrativa:

- dal Direttore Amministrativo o un suo delegato Direttore di Struttura Complessa del profilo professionale a concorso, in qualità di Presidente;
- da due Dirigenti del profilo professionale oggetto del concorso, in qualità di componenti;
- da un funzionario amministrativo non inferiore alla categoria “D” con funzioni di Segretario;

Per il personale non dirigenziale:

- a) per i profili del ruolo sanitario: dal Direttore Sanitario o un suo delegato Direttore di Struttura Complessa, in qualità di Presidente;
- b) per i profili del ruolo tecnico, professionale ed amministrativo: dal Direttore Amministrativo o un suo delegato Direttore di struttura complessa, in qualità di Presidente;
- c) sia per i profili del ruolo sanitario che per quelli del ruolo tecnico, professionale ed amministrativo: da due dirigenti appartenenti allo stesso profilo di quello messo a concorso, in qualità di componenti e da un funzionario amministrativo non inferiore alla categoria “C” con funzioni di Segretario.

In caso di mancanza di personale dello stesso profilo a concorso si potrà procedere alla nomina di personale appartenente all’area del profilo a concorso.

2 B) Concorsi a tempo determinato, per soli titoli

La formulazione delle graduatorie per soli titoli sia della dirigenza che del comparto avverrà con le medesime modalità previste dalla precedente lettera 2 A) con esclusione del colloquio.

3)Modalità di pubblicazione dei bandi e di conferimento degli incarichi

Gli incarichi temporanei e/o le supplenze afferenti alle figure professionali della Dirigenza e del Comparto sono conferiti nel seguente modo:

- i profili professionali messi a concorso saranno pubblicati mediante avviso sia sul sito internet aziendale (www.asppalermo.org) che all'albo del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali;
- la graduatoria per ogni profilo professionale sarà formulata dalla apposita Commissione di volta in volta in base alle istanze presentate da parte dei candidati con le modalità ed i criteri indicati ai punti precedenti. A parità di punti precede il più giovane di età;
- l'incarico sarà conferito nel rispetto dell'ordine della graduatoria. Solo dopo l'esaurimento fino all'ultimo candidato della graduatoria potrà ricominciarsi a conferire nuovi incarichi dal primo classificato e successivi;
- i candidati nominati vincitori della selezione verranno convocati per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai fini della immissione in servizio; coloro che non si dovessero presentare o trasmettere comunicazione di accettazione entro la data e ora di convocazione saranno considerati rinunciatari;
- in caso di rinuncia da parte del candidato nominato prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ovvero pur avendo firmato il contratto l'interessato non prende servizio alla data stabilita si attribuisce l'incarico e/o la supplenza mediante lo scorrimento della graduatoria, nel rispetto dell'ordine della stessa;
- il candidato che dà la propria disponibilità per una sede di lavoro, già scelta nella medesima data dal candidato che lo precede in graduatoria, ha diritto all'assegnazione di tale sede, qualora il precitato candidato dovesse rinunciare all'incarico prima di prendere servizio, anche se ha sottoscritto il relativo contratto individuale di lavoro; invece in caso di rinuncia dell'incaricato dopo l'immissione in servizio, anche di un solo giorno si procede al conferimento dell'incarico al candidato avente diritto, mediante scorrimento della graduatoria fino al completo utilizzo della stessa;
- l'incaricato (anche colui a cui è stato prorogato l'incarico) che si dimetta prima della data di naturale scadenza per qualsiasi motivo, non ha titolo per tutta la prevista durata dell'incarico in itinere al conferimento di un altro incarico e/o supplenza né per lo stesso profilo professionale e disciplina per il quale risulta in servizio né per altro profilo professionale e disciplina, senza che lo stesso possa vantare alcun diritto e/o pretesa; analogamente il personale con contratto a tempo determinato in itinere in Azienda non può avere conferiti altri incarichi di qualunque profilo;
- il personale dipendente a tempo indeterminato dell' Azienda non può partecipare a selezioni per il conferimento di incarichi o supplenze per il profilo e disciplina che ricopre di ruolo;
- l'incaricato, che dà la propria disponibilità per l'attribuzione dell'incarico e/o supplenza con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dovesse successivamente rinunciare o non assumere servizio alla data stabilita dovrà corrispondere alla Amministrazione a titolo di penale un'indennità pari a 15 giorni di retribuzione;

- la graduatoria, sia per titoli e colloquio, che per soli titoli, avrà validità di anni uno dalla sua approvazione e, in casi eccezionali, potrà essere utilizzata anche dopo tale data, nelle more della approvazione delle nuove graduatorie.

Norme Finali

Ai componenti ed al Segretario delle commissioni esaminatrici previsti dal presente regolamento saranno corrisposti i compensi onnicomprensivi previsti dalla normativa vigente per le commissioni dei concorsi pubblici per titoli ed esami, per cui non potranno essere corrisposte indennità per lavoro straordinario o similari.

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.

Il presente Regolamento sostituisce quello approvato dall'ex AUSL n. 6 di Palermo (giusta deliberazione n. 1232 del 12.12.2008) e vigente fino alla data di adozione della deliberazione di approvazione del Regolamento in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Salvatore Cirignotta